

ATTO CAMERA**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03047****Dati di presentazione dell'atto**

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 336 del 14/06/2010

Firmatari

Primo firmatario: [ZAZZERA PIERFELICE](#)

Gruppo: ITALIA DEI VALORI

Data firma: 14/06/2010

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
DI GIUSEPPE ANITA	ITALIA DEI VALORI	14/06/2010

Commissione assegnataria

Commissione: [VII COMMISSIONE \(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE\)](#)

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 14/06/2010

Stato iter: IN CORSO

Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/06/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03047

presentata da

PIERFELICE ZAZZERA

lunedì 14 giugno 2010, seduta n.336

ZAZZERA e DI GIUSEPPE. -

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

- Per sapere - premesso che:

è in corso la revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole secondarie;

sono state emanate due note ministeriali - la n. 1348 del 21 aprile 2010 e n. 4968 dell'11 maggio 2010 - che stabiliscono la confluenza delle vecchie classi di concorso nei nuovi insegnamenti del primo anno degli istituti superiori secondo la riforma della scuola superiore in vigore dal prossimo anno;

in base a dette note ministeriali diversi insegnamenti vengono trattati come «atipici» con lo scopo di assegnarli a più di una classe di concorso;

i criteri con cui viene attribuita l'atipicità agli insegnamenti risultano, a parere dell'interrogante, non conformi alla normativa vigente;

tale non conformità deriva dal fatto che l'atipicità fino ad oggi era connessa ad esigenze di omogeneità di consigli di classe, di omogeneità della sezione, di continuità didattica (si confronti ordinanza ministeriale 1996), mentre ora la si vuole legare esclusivamente ad esigenze di risparmio economico;

le esigenze di risparmio economico determinano la necessità di reintegrare il personale perdente posto e attraverso un'applicazione impropria e approssimativa del concetto di atipicità si arriva a utilizzare classi di concorso di uno stesso ambito disciplinare o di ambiti disciplinari affini in istituti all'interno dei quali è previsto dalla normativa vigente l'utilizzo di classi di concorso superiori perché più specializzate, in quanto

concepito appositamente per l'insegnamento in quegli istituti;

è esattamente in virtù di un'applicazione impropria di questo principio che si propone di utilizzare le classi di concorso di ambito disciplinare letterario, in base alle sopra citate note ministeriali, in istituti in cui non è previsto che possano insegnare;

le classi di concorso in questione, secondo la dicitura tradizionale, sono le seguenti:

- A051: lettere, latino nei licei e istituti magistrali;
- A050: lettere negli istituti di istruzione secondaria di II grado;

la suddivisione delle classi di concorso dell'ambito disciplinare di lettere serve ad assegnare agli insegnanti cattedre nelle diverse tipologie di istituti secondari di II grado e dalle tabelle dei decreti ministeriali del 2 marzo 1972 (recante indicazioni circa le nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario e nuove classi di concorso a cattedre), del 3 settembre 1982 (recante indicazioni circa le nuove classi di concorso a cattedre) e n. 39 del 30 gennaio 1998 (testo coordinato delle classi di concorso) risulta, con chiarezza, la seguente associazione delle classi di concorso ai diversi insegnamenti dei vari istituti superiori:

A051: italiano, latino, storia, educazione civica, geografia al biennio del liceo scientifico, italiano e latino al triennio del liceo classico e scientifico; italiano, latino, storia educazione civica, geografia al primo anno dell'istituto magistrale, italiano e storia al triennio;

A050: lettere italiane, storia, educazione civica negli istituti magistrali; lingua e lettere italiane. Lingua italiana. Lettere italiane, storia ed educazione civica. Geografia. Italiano, storia, geografia. Lingua e lettere italiane, storia negli istituti tecnici. Lingue, lettere italiane e storia. Cultura generale ed educazione civica, letteratura e storia dello spettacolo. Letterature straniere. Italiano. Storia negli istituti professionali; letteratura e storia nei licei artistici; lettere italiane e storia. Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia negli istituti d'arte; lingua italiana, storia della chiesa, educazione civica e geografia. Cultura liturgica nell'istituto per la decorazione e l'arredo nella chiesa; lingua e letteratura italiana storia educazione civica e geografia nella scuola magistrale;

ogni classe di concorso più alta possiede i requisiti professionali e i titoli necessari per insegnare in quelle inferiori (si parla a questo proposito infatti di «abilitazioni a cascata» si confronti decreto ministeriale n. 354 del 1998) e quindi la classe di concorso A051 è abilitata all'insegnamento delle materie letterarie in qualsiasi istituto secondario inferiore o superiore ad esclusione del ginnasio del liceo classico;

non è vero il contrario, e quindi alla classe di concorso A050 è stata indebitamente estesa la possibilità di prestare servizio in tutti i licei, laddove i docenti in possesso di abilitazione A050 possono insegnare solo nei licei artistici e negli istituti tecnici e professionali (si vedano le tabelle allegate al decreto-legge n. 39 del 30 gennaio 1998);

in base a tale applicazione dubbia sul piano della legittimità della atipicità nei licei in cui è previsto l'insegnamento del latino (liceo scientifico, linguistico e delle scienze umane) si arriverà ad assegnare gli insegnamenti di latino e di italiano a due diversi docenti con gravissime ripercussioni sulla didattica di queste due materie caratterizzate da un elevato grado di interdisciplinarietà. In tale modo, si comprometterà definitivamente la possibilità degli studenti di apprendere in maniera proficua la lingua latina - di per sé già fortemente limitata dalla diminuzione delle ore di latino sull'intero quinquennio - anche nella sua dimensione diacronica, nonché di cogliere i legami di continuità tra la produzione letteraria delle due culture: latina e italiana. In particolare, il liceo scientifico italiano che si è sempre contraddistinto per la sua duplice natura, coniugare la vocazione prettamente scientifica ad un'approfondita formazione umanistica, perderà la sua peculiarità;

inoltre, nella nota 1348 si specifica che «l'assegnazione all'una o all'altra classe di concorso deve mirare prioritariamente a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, l'ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica» (si veda la nota n. 1348 del 21 aprile 2010);

gli ultimi due principi appena menzionati risultano inapplicabili già per effetto della riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore che il Ministro ha reso obbligatoria indiscriminatamente anche lì dove l'orario di cattedra era legato esclusivamente all'esigenza di ottimale determinazione della stessa o di continuità didattica;

il principio di salvaguardia della titolarità, di per sé condivisibile, risulta inconciliabile con la natura progressiva dei tagli e pertanto inapplicabile in una prospettiva a lungo termine (la continuità didattica);

si registrano quindi l'inadeguatezza del principio di atipicità a far fronte alla forte instabilità nell'assegnazione delle cattedre generata dai tagli nonché le conseguenze catastrofiche sulla qualità della didattica disciplinare prodotte per effetto dell'utilizzo non conforme alla normativa vigente di classi di concorso in istituti in cui l'insegnamento è affidato a classi di concorso superiori -;

se non intenda ritirare le note ministeriali sopra citate (quindi assegnare esclusivamente alla classe di concorso A051 l'insegnamento delle materie letterarie e del latino nei licei escluso il classico) e rivedere i principi in base ai quali si procederà alla revisione delle classi di concorso, in modo da rispettare le specializzazioni del personale, al fine di non impoverire ulteriormente la didattica e nello stesso tempo favorire il razionale utilizzo delle risorse umane, come del resto esplicitamente dichiarato nell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale utilizzo delle risorse umane della scuola». (5-03047)